



BANCA VALSABBINA

**FOGLIO INFORMATIVO
PRESTITO PRESTIPRO 662
TASSO FISSO**

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

www.lavalsabbina.it info@lavalsabbina.it

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

PRESTIPRO S.R.L. società di mediazione creditizia iscritta al n. M429 dell'elenco tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori di cui all'art. 128-undecies TUB con sede legale in Milano, via F. Casati n. 1/A, c.f./p.iva 09266600965 telefono 800.183.472, indirizzo mail info@prestipro.it

CHE COS'È IL PRESTITO

Il prestito PRESTIPRO 662 è un finanziamento a medio lungo termine, promosso esclusivamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI ed è destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese.

Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto - se previsto in contratto - un compenso onnicomprensivo.

La presente forma di finanziamento è riservata alle alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) operanti in Italia; per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (<http://www.mcc.it>) (<http://www.fondidigaranzia.it/>)

Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

IL TIPO DI PRESTITO E I SUOI RISCHI

Prestito a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- non poter sfruttare di eventuali riduzioni dei tassi di mercato;
- qualora il mutuatario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, l'agevolazione, rappresentata dalla garanzia del Fondo rilasciata a condizioni inferiori a quelle di mercato per garanzie analoghe, può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per la Banca di richiedere la risoluzione del contratto con conseguente revoca dell'intero finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

TAEG 8,50%

Calcolato al tasso di interesse del 8,00% su un capitale di € 50.000,00 per la durata di 5 anni, con spese di istruttoria pari ad € 0,00, nessuna spesa di mediazione creditizia, commissione a favore di MCC per l'emissione della garanzia pari ad € 0,00*, commissione di incasso rata mensile di € 1,80, spese invio comunicazioni periodiche € 0,80 e imposta sostitutiva € 125,00.

* Commissione a carico della banca finanziatrice "una tantum" di importo variabile, a seconda dell'ubicazione e della dimensione dell'impresa beneficiaria e della tipologia dell'operazione finanziaria, tra lo 0,25% e il 3% della parte di finanziamento garantita dal Fondo L. 662/96. (maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore: <http://www.fondidigaranzia.it>). Nel TAEG è calcolata ipotizzando il rilascio di una garanzia MCC pari all' 80% dell'importo finanziato con una commissione "una tantum" dello 0,50 % dell'importo garantito.

Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	Minimo 10.000,00 € Massimo 150.000,00 €
	Durata	Minimo 24 mesi Massimo 7 anni (compreso l'eventuale periodo di pre-ammortamento)
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	8,00% (da valutarsi in sede di richiesta/istruttoria)
	Parametro di indicizzazione	-
	Spread	-
	Tasso di interesse di preammortamento	8,00% (massimo 24 mesi)

	Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 3 p.p. (nel rispetto della normativa ai sensi della legge sull'usura)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,50% dell'importo erogato
		Perizia tecnica	-
		Altro	Compenso di mediazione*: gratuito Spese per abbandono pratica: 1% sull'importo richiesto (minimo 150 €)
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	-
		Incasso rata	- con addebito in conto corrente: 1,80 € - con Sdd: 5,00 €
		Invio comunicazioni	Documento di sintesi 0,80 € Comunicazioni periodiche ad eventuali garanti: 0,80 € cad. Comunicazione ai garanti: 8,00 €
		Sospensione pagamento rate	-
		Altro	Diritti di rinegoziazione: 200 €
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	francese
		Tipologia di rata	costante
Periodicità delle rate		Mensile/trimestrale/semestrale	

*Il servizio di consulenza è svolto a titolo gratuito come concordato tra il Mediatore Creditizio e il cliente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

PRESTITO PRESTIPRO 662 TASSO FISSO:

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
8,00 %	5	€ 1.015,62	-	-

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.lavalsabbina.it).

SERVIZI ACCESSORI

E' prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede, in caso di decesso dell'assicurato, il pagamento, ai beneficiari designati in contratto, di un importo pari al debito residuo del relativo finanziamento.

L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni.
Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Polizza "Credit Life"	Facoltativa
Imposta sostitutiva	Come prevista da normativa vigente

TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

- Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni
- Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno 15 giorni pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all'1% del debito residuo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del finanziamento e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Reclami

Nei rapporti con la clientela, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.; osserva altresì, in particolare, le disposizioni di cui al T.U.B. e le relative disposizioni di attuazione.

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca sull'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Cliente può:

a) presentare un reclamo scritto alla Banca con invio all'Ufficio Reclami della Banca Valsabbina - via XXV Aprile 8 - 25121 Brescia (posta elettronica: ufficio.reclami@lavalabbina.it – posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.lavalabbina.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; se il Cliente non è soddisfatto o non ha risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente secondo comma del presente articolo, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente secondo comma lettera a) del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente secondo comma lettera b) del presente articolo; resta inteso che le parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Il Cliente prende atto:

(l) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa,

(II) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it,

(III) che le parti restano comunque libere di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

LEGENDA	
Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese”	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

	Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Mediatore Creditizio	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Contratti stipulati a distanza	Contratto stipulato tra la Banca e il cliente nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dalla Banca che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso
Tecnica di comunicazione a distanza	Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Banca e del cliente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti
Garanzia del Fondo L.662/96	Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con <u>Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a)</u> e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.